

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Il contribuente, che ne abbia i requisiti, può richiedere la rateizzazione di un debito tributario nei confronti del Comune di Vigone derivante dall'emissione dell'avviso di accertamento.

Il Responsabile dell'IMU, nel caso di richiesta di rateizzazione, deve illustrare preliminarmente al contribuente la differenza di importo che può derivare dalla mancata adesione al provvedimento e all'applicazione degli ulteriori interessi per la dilazione del pagamento.

Il Funzionario Responsabile dell'IMU, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate mensili secondo il seguente schema:

Valore minimo per singola rata	€ 50,00
Numero minimo di rate	N. 3
Importi fino a € 1.000,00	Massimo 6 rate mensili
Importi da € 1.001,00 a 3.000,00	Massimo 12 rate mensili
Importi da € 3.001,00 a 6.000,00	Massimo 24 rate mensili
Importi oltre € 6.001,00	Massimo 36 rate mensili

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito dei componenti il nucleo familiare e la certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione, del debitore. Al fine di verificare l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà il Comune può richiedere al debitore di produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria che non sia già in possesso del Comune.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Il piano rateale verrà concesso previo versamento di un anticipo pari al 15% del debito totale.

L'anticipo del 15% deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, l'anticipo del 15% deve essere corrisposto entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale versamento non sono applicati interessi moratori.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento dell'anticipo del 15%, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

È inoltre possibile concedere la rateizzazione, su richiesta del debitore e anche in assenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora il debito sia di importo superiore a € 5.000,00. In tal caso la rateizzazione è concessa in massimo n. 4 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.